



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative

LORO E-MAIL

e, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

Alle OO.SS.

LORO E-MAIL

### **Oggetto: chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l'avvio dell'anno scolastico**

Con la presente nota si intende fornire dei chiarimenti relativi ad alcuni aspetti di carattere organizzativo e finanziario connessi alle attività in essere per la ripresa dell'anno scolastico.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 8 del DL n. 76/2020, a partire dai giorni 27 e 28 Agosto 2020, la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID ha avviato la distribuzione di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel igienizzante, come segnalato dalla struttura, si fa presente che:

- la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti;
- i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna istituzione scolastica;
- ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico;
- le consegne saranno effettuate presso la sede principale dell'istituzione scolastica nelle seguenti fasce orarie: 08.00-13.00 / 14.00-18.00. Si rappresenta che i giorni e gli orari di consegna variano in relazione al corriere responsabile della stessa. Si raccomanda la massima disponibilità nel ricevere le consegne, anche considerata la straordinarietà dell'operazione. In ogni caso si fa presente che, nell'ipotesi in cui la consegna non dovesse andare a buon fine, è previsto un servizio di riconsegna dei materiali previsti.

Relativamente alla fornitura e distribuzione degli arredi, si rinvia al contenuto della comunicazione del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, di cui alla nota prot. 1317 del 3 settembre 2020, che delinea criteri e modalità di consegna dei suddetti arredi presso le istituzioni scolastiche.



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

Come segnalato dalla struttura commissariale ed in parte evidenziato nella stessa nota:

- circa una settimana prima della consegna degli arredi, i referenti indicati dall'istituzione scolastica saranno contattati dall'azienda fornitrice per definire orari e modalità di consegna;
- l'azienda fornitrice si occuperà del montaggio dei banchi in apposito spazio che dovrà essere predisposto dall'istituzione scolastica;
- sarà invece cura dell'istituzione scolastica la sistemazione dei banchi e delle relative sedute nelle aule, nonché la gestione, in coordinamento con gli Enti Locali, delle operazioni di smaltimento e/o deposito dei banchi e delle sedute non più necessarie per l'attività didattica.

Per quanto concerne le modalità di distribuzione all'interno delle istituzioni scolastiche di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi (banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo), restano fermi i compiti e le responsabilità del consegnatario e dell'eventuale sub-consegnatario, di cui all'art. 30 del D.I. 129/2018.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che, in risposta ad alcune richieste di chiarimento, per ogni esigenza afferente l'acquisto di beni e servizi necessari a supportare le scuole nell'adottare le necessarie misure di sicurezza in questa peculiare situazione di emergenza, potranno essere utilizzate le risorse di cui all'art. 231 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (di cui alla nota MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020), nonché quelle del funzionamento amministrativo e annualmente erogate dal Ministero come dotazione ordinaria.

Con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'art. 231, comma 1, del citato D.L. 34/2020, si ricorda che entro il 30 settembre 2020 gli interventi devono essere realizzati o, comunque, devono essere avviate le procedure di affidamento relative ai beni o servizi acquistati. Nei prossimi giorni saranno messi a disposizione strumenti digitali e apposite istruzioni operative per la comunicazione da parte delle scuole sia delle risorse utilizzate e/o impegnate, sia di eventuali ulteriori fabbisogni.

Si precisa altresì che, pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, in cui ha ribadito che “il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l'insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico”, aggiungendo che “l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. [...] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche”.



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

In altri termini, l'utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 "rappresenta un equilibrato temperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell'effettività del diritto all'istruzione". Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l'utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020).

Per qualsiasi ulteriore necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota e più in generale rispetto alle tematiche inerenti alla ripresa delle attività didattiche in presenza, è disponibile l'Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC). All'interno di tale servizio, come evidenziato anche nel *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19* del 6 agosto 2020, è stata attivata un'apposita sezione dedicata all'"Avvio in sicurezza dell'anno scolastico". Pertanto, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i canali di assistenza telematica e telefonica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci.

Tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse. È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: "SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile".

Si rinvia alla consultazione della sezione <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html> ove sono raccolti e costantemente aggiornati le informazioni, i documenti, le risposte alle domande principali che illustrano le modalità di rientro a scuola per l'anno scolastico 2020/2021.

Infine, si segnala che nei prossimi giorni saranno fornite, dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, indicazioni alle scuole in merito sia alla programmazione annuale delle risorse sia all'attivazione, attraverso il programma Io Conto, di specifici corsi di formazione dedicati ai DSGA neoassunti.

Porgendo a tutti Voi i più cari saluti, si ribadisce che la scrivente, con tutti i suoi uffici, resta a completa disposizione per ogni necessità di carattere amministrativo ed operativo in un'ottica di collaborazione e si torna a rivolgere un sentito ringraziamento a tutti voi per l'impegno con il quale state garantendo le attività di avvio dell'anno scolastico.

Firmato digitalmente da BODA  
GIOVANNA  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Giovanna BODA



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano  
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano  
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento  
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione

**Oggetto:** Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici "fragili", nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. A tale fine, è stata condotta un'opera di approfondimento degli strumenti a disposizione ai sensi della normativa e dei contratti vigenti, ai fini della massima tutela della comunità educante. L'Amministrazione si riserva di adottare strumenti di verifica e monitoraggio, atti a valutare l'adeguatezza degli strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanzia dei lavoratori che vantano un effettivo diritto.

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, che costituisce il necessario presupposto della presente nota, richiamando il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che **la condizione di fragilità**



## Ministero dell'Istruzione

### Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.

La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, **delinea un approccio integrato** che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, **attribuisce al medico competente, di cui all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.**

#### La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore

L'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020).

Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, **su richiesta del lavoratore**, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

#### Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore

Il concetto di fragilità va individuato **"in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico"** (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, **da solo**, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. **La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio** (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).



## Ministero dell'Istruzione

### Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

#### Profili procedurali

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.**
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

#### Personale docente/educativo

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

- a. **Idoneità;**
- b. **Idoneità con prescrizioni**
- c. **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

#### Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.